

STATUTO  
**"VILLAGGIO GLOBALE APS"**

ARTICOLO 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n° 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: VILLAGGIO GLOBALE APS, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Bagni di Lucca, e con durata illimitata.

ARTICOLO 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n° 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n° 104 ed alla Legge 22 giugno 2016 n°112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n° 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n° 223, e successive modificazioni;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n° 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n° 244.

L'Associazione e il suo ordinamento interno si ispirano ai principi etici

sanciti nella "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" delle Nazioni Unite, alle direttive educative dell'UNESCO, alle direttive medico psicologiche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ed agli orientamenti ecosostenibili della "Carta della Terra"; elementi fondamentali per lo sviluppo della consapevolezza umana, della cultura e della cittadinanza globale. Le finalità dell'Associazione sono di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca scientifica, etica e spirituale.

Gli obiettivi dell'associazione sono l'educazione, la formazione, lo studio e la ricerca scientifica, nei campi della medicina, della psicologia, della psicoterapia e dell'educazione, con un approccio olistico, sistemico e psicosomatico orientato alla "promozione della salute", della consapevolezza e della crescita personale in sintonia con la Carta di Ottawa e con il modello biopsicosociale promosso dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO, World Health Organization), e con il rapporto della "Commissione Salute" dell'Osservatorio Europeo su Sistemi e Politiche per la Salute (European Observatory on Health System and Policies e in cui la salute è definita come "lo stato emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale di benessere, che consente alle persone di raggiungere e mantenere il loro potenziale personale nella società".

L'associazione realizza le sue finalità educative e formative utilizzando metodologie e attività laboratoriali, divulgando e diffondendo queste conoscenze teoriche ed esperienze pratiche, orientate alla promozione della salute psicosomatica, alla crescita personale, allo sviluppo della consapevolezza di Sé, alla sostenibilità del Pianeta, e alla cittadinanza globale, attraverso seminari, scuole di formazione, corsi, convegni, libri, film, video e altre attività utili.

L'associazione attraverso il comitato scientifico e di ricerca, si impegna inoltre allo sviluppo di un nuovo paradigma, con un approccio olistico e sistemico, che ponga la coscienza al centro del processo evolutivo, e che possa riunire queste conoscenze scientifiche, umanistiche e spirituali, in una visione più unitaria, umanamente e socialmente utile.

In particolare l'associazione intende:

- 1) promuovere l'educazione e la formazione orientata ai sopraesposti concetti di promozione della salute, benessere psicofisico, consapevolezza di Sé e crescita personale mediante l'organizzazione e la gestione di accademie, istituti, università, scuole, corsi, laboratori, seminari intensivi e ritiri residenziali, e ogni altro mezzo di istruzione, esperienza e informazione, per persone di ogni età, ceto e livello di istruzione;

- 2) promuovere lo sviluppo dell'Istituto di Neuropsicosomatica e della Scuola di Formazione Quadriennale in Psicoterapia;

- 3) promuovere attività di formazione per docenti di ogni grado scolastico per la gestione delle problematiche relazionali, per favorire la consapevolezza, la salute psicofisica, la collaborazione, l'inclusione scolastica e sociale, il contenimento della dispersione scolastica, e la cittadinanza attiva e globale.

- 4) sviluppare e insegnare strumenti e metodi di promozione della salute, in accordo con le "Life Skills", le competenze cognitive, emotive, corporee e relazionali di base identificate dall'OMS (Organizzazione Mondiale della

Sanità) e in particolare la Consapevolezza di sé, la Gestione delle emozioni, la Gestione dello stress, l' Empatia, la Creatività, la Comunicazione e le Relazioni efficaci.

5) promuovere il Centro di Studi e Ricerche Scientifiche che sviluppi il lavoro sperimentale nel campo delle neuroscienze, della PNEI (psiconeuroendocrinoimmunologia), della neuropsicosomatica, della coerenza cerebrale, degli studi sulla coscienza, e di ogni altro campo di ricerca inerente ai temi della salute, della consapevolezza e della crescita personale;

6) praticare e favorire ogni tipo di esperienza, tecnica e pratica medico-terapeutica, psicoterapeutica e interiore atta a facilitare la salute globale del corpo, della mente e dello spirito secondo le direttive dell'OMS;

7) organizzare e gestire mense, cucine, ristoranti, ostelli, pernottamenti, palestre, alberghi ed altri luoghi atti all'accogliimento ed alla ristorazione dei soci e delle persone che frequentano il villaggio globale;

8) creare collaborazioni, cooperazioni, alleanze e progetti comuni con università, istituti, centri, associazioni o enti nazionali e internazionali con analoghe finalità didattiche, scientifiche e culturali.

9) tutelare il rispetto delle sue finalità e la massima qualità e professionalità scientifica, culturale e spirituale, potendo porre i freni o veti alle attività ed ai comportamenti che risultino non consoni alle finalità del progetto;

10) istituire borse di studio e premi a favore di studenti nel quadro delle proprie finalità;

11) promuovere in qualsiasi modo, e segnatamente col favorire iniziative mecenatistiche, l'attività del Villaggio Globale di Bagni di Lucca;

12) sviluppare scambi culturali con altre istituzioni nazionali o internazionali aventi finalità affini;

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

**ARTICOLO 3 (Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione è composta da soci fondatori, soci ordinari e soci onorari. Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. Sono

soci ordinari le persone e gli enti che aderiscono all'associazione. Sono soci onorari le persone di elevate qualità morali, e competenze scientifiche o culturali. La distinzione in categorie degli associati non influisce sul diritto di tutti gli associati di partecipare liberamente e attivamente alla vita dell'Associazione, in primis attraverso la partecipazione in assemblea.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### ARTICOLO 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate purché siano preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, i soci minorenni non hanno il diritto di voto, gli ultraquattordicenni possono esercitare il diritto di voto con l'ausilio di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

La partecipazione all'Associazione non si collega alla titolarità di azioni né di quote di natura patrimoniale. La quota associativa è incedibile e non si trasmette neppure agli eredi; non è rivalutabile; viene versata a fondo perduto e non è ripetibile neppure in caso di recesso o morte del socio o di scioglimento dell'Associazione; ad essa non corrisponde alcuna quota del patrimonio dell'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

#### ARTICOLO 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o fomenta inimicizie, discordie o turba il regolare svolgimento delle attività associative, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'esclusione è immediatamente esecutiva. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### ARTICOLO 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato;
- il Comitato Scientifico e di ricerca, ove nominato.

#### ARTICOLO 7 (Assemblea)

L'assemblea è un organo sovrano deliberativo dell'associazione. Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie o straordinarie.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, almeno due volte l'anno.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e

l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, e mediante affissione di avviso di convocazione presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio consuntivo e per il bilancio di previsione.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di intervenire all'Assemblea.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'articolo 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente in carica dell'Associazione o, in mancanza, da un Consigliere; in loro mancanza, da altra persona scelta dall'Assemblea. Il segretario dell'Assemblea sarà nominato dal Presidente, con l'approvazione dei presenti e potrà non essere socio dell'Associazione, egli redigerà il verbale della riunione.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Data la natura nazionale dell'associazione e la distribuzione dei soci sull'intero territorio nazionale, e l'insorgere di eventuali impedimenti di natura sanitaria o altro, si prevede la possibilità di svolgere le riunioni assembleari e del Comitato Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione, in modalità online, videoconferenza e con votazione telematica.

**ARTICOLO 8 (Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3

(tre) e 9 (nove), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili per 5 (cinque) mandati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in di sua assenza o impedimento dal Vicepresidenti o da un consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- deliberare l'ammontare delle quote annuali di associazione, il modo di pagamento e le tariffe per l'utilizzazione dei servizi;

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'articolo 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa o quanto almeno un terzo dei Consiglieri gliene faccia richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, entro quindici giorni dalla richiesta. La convocazione è fatta con email spedita almeno sette giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza, nei quali la convocazione può essere fatta per telefono almeno il giorno prima, e contenente l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo elegge anche un Segretario, che dura in carica per tre anni, con le mansioni di coordinare gli uffici e la segreteria dell'associazione, curare il disbrigo degli affari ordinari, tenere il registro dei soci e quelli delle assemblee e redigere il Verbale di ogni riunione, che dovrà essere inviato ai membri del Consiglio entro trenta giorni dalla data della riunione.

Il Consiglio Direttivo elegge anche un Tesoriere, che dura in carica per tre anni, con le mansioni di curare i conti degli incassi delle quote annuali, dei contributi ed erogazioni liberali versate dai soci, tenere i registri delle entrate e delle uscite e, annualmente, redigere il Bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, corredandolo da una relazione esplicativa. Il bilancio viene sottoposto all'esame dell'Organo di controllo e del Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei

presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### ARTICOLO 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Comitato Direttivo, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente si preoccupa di dare esecuzione alle direttive assembleari ed alle delibere del Consiglio Direttivo e può delegare, ad uno o a più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Comitato Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### ARTICOLO 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma secondo dell'articolo 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al primo comma dell'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### ARTICOLO 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i



requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### ARTICOLO 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### ARTICOLO 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente articolo 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### ARTICOLO 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

#### ARTICOLO 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### ARTICOLO 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

#### ARTICOLO 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri :

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi

associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: con preavviso scritto di almeno 15 giorni al presidente dell'associazione.

#### ARTICOLO 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

#### ARTICOLO 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 % (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5 % (cinque per cento) del numero degli associati.

#### ARTICOLO 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### ARTICOLO 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n° 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firmato : Federico Montecucco - Vincenzo De Luca, Notaio.

La presente copia realizzata con sistema elettronico composta di N. 10 (dieci) pagine è conforme all'originale e si rilascia per l'uso previsto dalla legge.

Borgo a Mozzano, li